

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Corte regionale di Ostrava, Repubblica ceca), con ordinanza del 18 giugno 2019, è manifestamente irricevibile.

(¹) GU C 328 del 30.09.2019.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov — Romania) — NL/ Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

(Causa C-679/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controllo sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Trasporto di ingenti somme di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro – Obbligo di dichiarazione – Sanzioni – Ammenda e confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10 000 – Proporzionalità)

(2020/C 137/36)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Ilfov

Parti

Ricorrente: NL

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Dispositivo

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, per sanzionare l'inadempimento dell'obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato prevede, oltre l'irrogazione di un'ammenda amministrativa, la confisca a favore dello Stato della somma non dichiarata superiore a EUR 10 000.

(¹) GU C 423 del 17.12.2019.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — SIA «ONDO»/ Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-943/19)

(2020/C 137/37)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA «ONDO»

Resistente in cassazione: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea.
- 2) Se le spese per la proroga del credito rientrano nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in una situazione come quella del caso di specie, qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutante.

⁽¹⁾ GU 2008, L 133, pag. 66.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 27 dicembre 2019 — AS «4finance» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-944/19)

(2020/C 137/38)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: AS «4finance»

Resistente in cassazione: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione europea.
- 2) Se le spese per la proroga del credito rientrano nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in una situazione come quella del caso di specie, qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutante.

⁽¹⁾ GU 2008, L 133, pag. 66.